

**LEGGE 13 luglio 1862 , n. 710**

Sulla privativa dei Sali e Tabacchi. (062U0710)

TITOLO I.

Disposizioni generali.

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La fabbricazione dei tabacchi, la estrazione del sale dall'acqua del mare, dalle sorgenti saline e dalle miniere, e la importazione e lo spaccio dei tabacchi e del sale sono riservati allo Stato.

Art. 2.

La fabbricazione e la vendita del sale continueranno ad essere libere nelle Isole dove presentemente non sono soggette a privativa.

Le saline del continente, dove la fabbricazione si fa dai privati, continueranno provvisoriamente ad essere sottoposte ai regolamenti in vigore.

### Art. 3.

#### Coltivazione di tabacco.

Il Ministro di Finanze ha per un quinquennio, e per le localita' dove la coltivazione del tabacco fu fin qui permessa, facolta' conformemente alle leggi vigenti di determinare ogni anno i siti opportuni alla coltivazione ed il numero delle piante che si potranno coltivare per l'approvvigionamento delle fabbriche del Governo e per l'esportazione all'estero; stabilisce pure il prezzo dei tabacchi della ventura raccolta destinati per l'approvvigionamento delle fabbriche.

La spesa occorrente per la sorveglianza della coltivazione del tabacco permessa ai privati sara' sopportata da questi in proporzione della superficie dei terreni destinati a tale uso.

Non potra' estendersi la coltivazione del tabacco nelle localita' nelle quali non esiste attualmente, se non per legge, salva tuttavia al Ministro la facolta' di fare esperimenti in proposito.

### Art. 4.

Approdo ed ancoraggio di bastimenti carichi di sale e di tabacco.

I bastimenti che abbiano tutto il loro carico o una parte di esso di sali o di tabacchi non potranno, tranne nei porti indicati ne' regolamenti, approdare, ancorare, prendere terra o mettersi in comunicazione colla spiaggia, eccetto il caso di forza maggiore. Non e' considerata parte del carico la piccola provvista del bordo.

Con Decreto Reale saranno determinati i porti dove sia permesso l'approdo dei bastimenti con tabacchi destinati al deposito o all'esportazione.

### Art. 5.

Prescrizioni circa il carico, scarico, ancoraggio e partenza dei bastimenti.

Le disposizioni contenute nella legge doganale per lo sbarco, il caricamento, l'ancoraggio, l'entrata e l'uscita delle merci saranno osservate anche pei sali e tabacchi, salvo le seguenti modificazioni:

1.° Il manifesto dovrà essere presentato entro le dodici ore da quella dell'arrivo nei porti ove è permesso lo sbarco, ed entro quattro ore nei casi di approdo per forza maggiore nei porti dove non è permesso lo sbarco;

2.° La provvista di bordo sarà posta sotto suggello e chiusa in un luogo sicuro del bastimento, o depositata nei magazzini della dogana per essere verificata e ricaricata sul bastimento il giorno della sua partenza;

3.° I tabacchi per essere trasportati da un porto all'altro del Regno dovranno essere contenuti in colli chiusi con bollo a piombo.

## TITOLO II.

Della circolazione.

### Art. 6.

Trasporto dei sali dai luoghi ove non è la privativa.

I sali non possono essere trasportati dai luoghi del Regno ove non è la privativa in altri dove la privativa è in vigore senza il permesso del Ministero delle Finanze.

### Art. 7.

Esportazione dei sali dalla Sicilia e dalla Sardegna.

È permessa l'esportazione dei sali dalla Sicilia e dalla Sardegna sopra bastimenti di una portata non minore di 50 tonnellate.

È permessa ancora sopra bastimenti di una portata minore, quando si dia cauzione pel prezzo di vendita secondo le tariffe.

La cauzione sarà sciolta previo certificato del Console italiano, che attesti lo sbarco del sale nel porto a cui era destinato.

### Art. 8.

Cabotaggio lungo le coste della Sicilia e della Sardegna.

Il trasporto dei sali in cabotaggio nelle due Isole di Sicilia e di Sardegna e' soggetto alla bolletta di cauzione secondo le vigenti leggi doganali.

#### Art. 9.

##### Trasporto dei tabacchi esteri.

La circolazione interna dei tabacchi provenienti dall'estero e' soggetta a bolletta doganale che provi l'eseguito pagamento dei diritti.

Questa bolletta sara' valida:

1.° Per un mese dalla sua data pei tabacchi che possono introdursi in quantita' non maggiore di cinque ettogrammi;

2. Per sei mesi dalla sua data pei tabacchi che possono introdursi in quantita' maggiore.

#### Art. 10.

Transito di tabacchi e di sali e loro trasporto nella zona doganale.

Il transito dei sali e tabacchi nel territorio dello Stato e' permesso colle condizioni e cautele che saranno stabilite con ispeciali regolamenti.

Nella zona doganale lungo la frontiera di terra, il trasporto dei tabacchi nazionali per quantita' superiore a due chilogrammi e' soggetto a bolletta di circolazione e alle forme prescritte dai regolamenti.

Nella zona doganale lungo la spiaggia del mare, e' necessaria la bolletta di circolazione pel trasporto dei sali in quantita' superiore a cinque chilogrammi.

#### TITOLO III.

##### Della vendita.

#### Art. 11.

## Prezzi di vendita.

Il prezzo al quale il Governo vende i sali e tabacchi ai rivenditori, quello al quale i rivenditori debbono venderlo ai consumatori, ed il prezzo del sale che vende il Governo per uso dell'agricoltura, della pastorizia, dell'industria e delle arti e' stabilito per legge.

### Art. 12.

Sali venduti a prezzo di eccezione.

I sali per l'agricoltura, la pastorizia, l'industria e le arti non possono cedersi ad altri, ne' adoperarsi ad uso diverso di quello pel quale fu fatta la concessione.

### Art. 13.

Magazzini di vendita e rivenditori.

La vendita dei sali e dei tabacchi deve esser fatta in appositi magazzini ai rivenditori autorizzati dal Governo e dai rivenditori al pubblico.

I magazzini sono instituiti con Decreto Reale, ed i rivenditori sono nominati dall'Amministrazione secondo le norme che verranno stabilite.

E' vietato ai magazzini di vendere sali e tabacchi al pubblico tranne nei casi determinati dal Ministero delle Finanze.

### Art. 14.

Doveri dei rivenditori.

I rivenditori sono obbligati:

1.° Di attenersi per la vendita al prezzo ed alle condizioni stabilite nelle tariffe in vigore;

2.° Di tener esposto nel luogo dove vendono un esemplare della

tariffa;

3.° Di vendere i generi come si ricevono dai magazzini senza alterarli e senza mescolarne le qualità;

4.° Di provvedersi ai magazzini loro assegnati, e di avere una provvisione sufficiente ai bisogni della consumazione.

#### TITOLO IV.

##### Art. 15.

###### Perquisizioni.

In caso di indizi di contrabbando o di fabbricazione clandestina di sali e tabacchi si potranno far visite e perquisizioni domiciliari in qualunque parte del territorio del Regno coll'intervento dell'Autorità giudiziaria, ed in mancanza di questa, d'un Ufficiale di pubblica sicurezza o di uno degli Amministratori comunali del luogo.

#### TITOLO V.

##### Delle contravvenzioni e delle pene.

##### Art. 16.

###### Enumerazione delle pene.

I contravventori alla presente legge possono esser puniti:

1.° Colla perdita dei generi che formano materia della contravvenzione e degli utensili destinati alla fabbricazione clandestina;

2.° Col pagamento di una multa proporzionata alla quantità dei generi;

3.° Col pagamento di una multa non minore di lire 5 e non maggiore di lire 200;

4.° Colla destituzione dei rivenditori autorizzati.

Art. 17.

Pena del contrabbando.

Il contrabbandiere e' punito colla perdita dei generi presi in contrabbando e con una multa proporzionata alla quantita' nella seguente misura:

1.° Per il tabacco greggio e lavorato da lire 10 a lire 30 per ogni chilogramma;

Pei sigari d'Avana e di qualita' somigliante da lire 20 a lire 60 per chilogramma;

2.° Per il sale da lire 1 a lire 3 per ogni chilogramma, e piu' lire 50.

Le frazioni minori del chilogramma saranno calcolate per un chilogramma.

Art. 18.

Casi di contrabbando.

Oltre i casi indicati dal regolamento doganale, sono considerati di contrabbando:

1.° I sali introdotti da luoghi stranieri o da quelli ove non esiste privativa;

2.° I sali trasportati in cabotaggio lungo le coste della Sicilia o della Sardegna senza bolletta di cauzione;

3.° I sali esportati per l'estero dalla Sicilia o dalla Sardegna sopra bastimenti di una portata minore di 50 tonnellate senza bolletta di cauzione;

4.° I sali trasportati da dette Isole nel continente italiano senza il permesso del Ministro delle Finanze;

5.° Le foglie di tabacco ed i tabacchi lavorati di origine estera conservati o trasportati senza bolletta di pagamento;

6.° I sali e tabacchi trasportati nella zona di frontiera senza la bolletta di circolazione;

7.° I tabacchi lavorati di qualita' diversa dalla dichiarata, che

importi dazio maggiore;

8.° Le foglie di tabacco nazionale che si tentasse di esportare all'estero senza i debiti permessi.

#### Art. 19.

Contravvenzioni assimilate al contrabbando.

Sono ritenuti come colpevoli contrabbando

1.° Quelli che producono fabbricano o preparano sale o tabacco senza avere adempiute le condizioni prescritte dalla legge e dai regolamenti.

In questi casi i contravventori, oltre la pena del contrabbando, perdono tutti gli utensili destinati alla fabbricazione.

2.° Quelli che in contravvenzione al divieto di cui nell'art. 12 della presente legge vendono, cedono o acquistano sali, dati dalla finanza a prezzo di eccezione.

In questi casi, la multa e' la meta' di quella denominata nei precedenti articoli 16 e 17.

#### Art. 20.

Multe per le differenze rispetto al manifesto di carichi di tabacco.

Sui bastimenti carichi di tabacco trovandosi alcuna differenza in piu' o in meno nel numero dei colli in confronto del manifesto, il Capitano paghera' una multa di lire 5 per chilogramma, se trattasi di tabacco in foglia, e di lire 10 se trattasi di tabacco lavorato.

Il peso dei colli mancanti sara' calcolato sulla media tra il massimo ed il minimo peso degli altri colli di tabacco componenti il carico.

In questo caso non e' tenuto conto della provvista di bordo.

#### Art. 21.

Multe per differenza rispetto a dichiarazioni per tabacco.

La multa determinata nell'articolo precedente e' anche applicata quando si verifica una differenza di peso con quella notata nella dichiarazione, e che oltrepassi il cinque per cento.

Art. 22.

Multa per differenza di sale in confronto del manifesto o della dichiarazione.

Sara' pagata una multa di centesimi 50 per ogni chilogramma di sale per le mancanze verificate nei bastimenti o nelle dogane d'immissione quando oltrepassino il calo nella polizza di carico secondo le norme stabilite dal regolamento.

Art. 23.

Multa per differenze riguardo alle disposizioni di transito.

Per le differenze di quantita' e di qualita' dei sali e dei tabacchi in transito, verificate all'uscita secondo le norme stabilite dal regolamento, saranno pagate le multe indicate nel precedente art. 17.

Art. 24.

Multa per illecita coltivazione di tabacco.

Per la seminazione di tabacco fatta senza licenza sara' pagata una multa di lire 50; quando sia eseguito il trapiantamento sara' pagata una multa di lire 2 per ogni pianta.

Sara' pagata la stessa multa per ogni pianta coltivata senza licenza, oltre lo sradicamento e la perdita delle medesime.

Art. 25.

Multa per l'adulterazione o mescolanza di generi.

I rivenditori ed i conduttori o appaltatori di trasporto che

adulterassero i generi di privativa o mischiassero assieme le qualità sono puniti con una multa non minore di lire 100, ne' maggiore di lire 200, oltre la rifazione del danno cui possono esser tenuti gli appaltatori.

#### Art. 26.

Multe per contravvenzioni e provvedimenti disciplinari.

Sara' pagata una multa non minore di lire 20 e non maggiore di lire 100:

1.° Da chi vendesse sali o tabacchi senza licenza del Governo, e da chi ne comperasse da persone non autorizzate a vendere;

2.° Dai rivenditori che si provvedessero altrove che al magazzino loro assegnato, e si trovassero sprovvisti di quantità sufficiente al consumo secondo i regolamenti, o che trascurassero di tener esposto l'esemplare della tariffa secondo l'art. 14.

#### Art. 27.

Pene speciali pei rivenditori.

Sara' ritirata la licenza ai rivenditori che si rendessero colpevoli di contrabbando o di frode nel peso e nel prezzo dei generi venduti, o che fossero reiteratamente incorsi in contravvenzioni disciplinari, salve le maggiori pene in cui secondo le leggi siano incorsi per la natura della frode usata.

#### Art. 28.

La recidiva nel contrabbando e' punita con doppia multa.

#### Art. 29.

Commutazione delle pene.

Qualora il contravventore non possa pagare le multe prescritte, queste saranno commutate in arresto od in carcere da tre giorni a tre mesi, estensibile fino a sei mesi in caso di recidiva, calcolando un

giorno per ogni lire dieci della multa non pagata.

## TITOLO VI.

Disposizioni diverse.

### Art. 30.

Le disposizioni vigenti in materia doganale sono applicabili alle contravvenzioni riguardanti i sali e tabacchi, salve le seguenti eccezioni:

1.° Si procedera' all'arresto personale del contravventore estero quando non dia idonea cauzione pel pagamento della multa;

2.° I mezzi di trasporto potranno essere sequestrati per rispondere del pagamento della multa;

3.° I contravventori ed i generi presi in contrabbando ed i mezzi di trasporto sequestrati saranno condotti al piu' vicino magazzino delle privative o al piu' vicino ufficio doganale per la formazione del processo verbale;

4.° Nella ripartizione delle multe la parte che e' attribuita al Ricevitore doganale sara' data al magazzino delle privative quando sia stato da lui compilato il processo verbale;

5.° Dove non vi sono guardie doganali, l'ufficio di queste, rispetto al contrabbando, e' affidato agli agenti della forza pubblica.

### Art. 31.

Ripartizione del valore dei generi di contrabbando.

Il valore dei generi sequestrati e verificati utili sara' attribuito a coloro che hanno sorpreso il contrabbando, secondo il prezzo che sara' determinato dal Ministro di Finanze.

### Art. 32.

Istruzioni disciplinari.

Con Decreto Reale saranno approvate le istruzioni per la esecuzione della presente legge.

Art. 33.

Disposizioni transitorie.

Le disposizioni di questa legge relative alla privativa dei tabacchi non saranno applicabili alle Isole di Sicilia e di Capraja finche' non sara' provveduto con legge speciale.

Ordiniamo che la presente, munita del Sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Torino addi' 13 luglio 1862.

VITTORIO EMANUELE

Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli R. Conforti.

Quintino Sella.